



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati*:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Acheropita MONDERA	Consigliere
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario - relatore

* riuniti mediante collegamento telematico

nella camera di consiglio del 30 ottobre 2023

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 4, concernente le relazioni di fine mandato;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 1 *bis* ha modificato l'art. 4 del Decreto legislativo n. 149/2011;

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'art. 11 ha modificato i commi 2, 3, 3bis del medesimo art. 4;

Visto il Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle province (allegato A), dei Sindaci di

comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

Vista la questione di massima sollevata da questa Sezione con deliberazione n. 67 del 24 maggio 2023 (depositata in data 19 agosto 2023) riguardo *“all’individuazione della decorrenza del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del sindaco uscente nel caso in cui la data delle elezioni fissata risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’art. 51 del TUEL”*;

Visto l’orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 15/SEZAUT/2023/QMIG, con la quale viene pronunciato il principio di diritto secondo il quale *«nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all’art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni»*;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sul suddetto referto all’esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

Udito, telematicamente, il Relatore, dott. Antonino Geraci

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Trevi figura tra gli enti chiamati alle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale del 14 e 15 maggio 2023, come stabilito dal decreto del Ministro dell’Interno del 3 marzo 2023. Al riguardo, in data 31 marzo 2023, l’Ente trasmetteva a questa Sezione la relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e certificata dall’Organo di revisione rispettivamente in data 24 e 30 marzo 2023.

Ritenuta esaurita l’istruttoria, il Magistrato Istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l’esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, come da ultimo modificato dall’art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, statuisce, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che le province e i comuni siano tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

1.1. In predetto adempimento normativo è disposto in funzione di *accountability* circa l'operato degli amministratori locali.

La relazione di fine mandato rappresenta uno strumento volto a stimolare la massima responsabilizzazione del soggetto eletto democraticamente nonché l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*".

L'art. 4 del decreto legislativo n. 149/2011 dispone che la relazione di fine mandato debba contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: *a)* sistema ed esiti dei controlli interni; *b)* eventuali rilievi della Corte dei conti; *c)* azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; *d)* situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; *e)* azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; *f)* quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di garantire uniformità nelle modalità di stesura della relazione, il comma 5 del medesimo art. 4 ha disposto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Al fine di garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In attuazione del principio di trasparenza istituzionale, il legislatore ha inoltre prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni

successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG ha affermato che l'esame delle relazioni di fine mandato *“deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica”*.

Il controllo affidato alle Sezioni regionali attiene in primo luogo alla verifica del rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. In secondo luogo, il controllo demandato alla Corte concerne altresì l'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELC nonché *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 24/2018/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 86/2018/VSG e n. 85/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 419/2014/VSG).

2. Nel caso di specie, trattandosi di un'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, il Comune di Trevi rientra nel perimetro applicativo dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, secondo cui la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Secondo l'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie, a seguito della questione di massima sollevata da questa Sezione, nel caso in cui la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del TUEL, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato stabilito dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni.

Nel caso di specie la relazione è stata sottoscritta in data 24 marzo 2023 rispetto alla data del 14 maggio 2023 fissata con decreto del Ministero dell'Interno per la nuova consultazione elettorale.

Ciò premesso, sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, il Collegio rileva che il Comune di Trevi non ha rispettato i termini relativi alla sottoscrizione e di conseguenza i collegati adempimenti di certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo quanto prescritto dall'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011.

La Sezione rileva comunque che il contenuto della relazione risulta conforme allo schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con riguardo alle principali attività svolte durante il mandato, ai controlli interni, alle azioni intraprese per contenere la spesa, agli organismi partecipati, alla situazione finanziaria e patrimoniale nonché alla quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. Con riguardo, infine, alla parte "Rilievi della Corte dei conti" nella relazione l'Ente rileva di essere stato oggetto della deliberazione n. 98/2020/PRSE, con la quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per l'Umbria ha segnalato osservazioni relative ai rendiconti del Comune di Trevi per gli esercizi 2016 e 2017, con invito a monitorare e a porre rimedio ai profili di criticità gestionale evidenziate nella deliberazione stessa, ovvero, in particolare: 1) ad utilizzare tutti gli strumenti posti a disposizione degli enti locali per la realizzazione delle proprie entrate; 2) a provvedere in maniera più accurata, all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui; 3) ad adeguare le registrazioni contabili in materia di allineamento tra la contabilità finanziaria e quella economico patrimoniale.

In merito, pur evidenziando che i rilievi sono regolarmente esposti nella relazione, si rileva che la relazione non specifica adeguatamente le misure adottate per il recepimento delle criticità rilevate da questa Corte ovvero non evidenzia il mancato recepimento dei rilievi stessi. (cfr. articolo 4 comma 4 del d.lgs 149/2011).

La Sezione, dunque, ritiene necessario che il corpo della relazione dia atto esplicitamente delle azioni intraprese a riguardo ovvero del mancato recepimento di quanto rilevato dalla Corte. Il Comune di Trevi dovrà quindi provvedere al ripristino della regolarità amministrativo-contabile, in parte qua, della propria azione amministrativa, pubblicando sul proprio sito istituzionale - in ossequio alla vigente normativa - la presente delibera.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

- di dare atto del mancato rispetto dei termini di sottoscrizione, certificazione da parte dell'Organo di revisione, trasmissione a questa Sezione, pubblicazione sul sito istituzionale della Relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Trevi;
- di accertare l'irregolarità, in parte qua, nei termini descritti in parte motiva, della relazione di fine mandato 2018-2023, prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, del Comune di Trevi.

INVITA

l'amministrazione comunale ad adottare le opportune misure correttive secondo quanto descritto in parte motiva;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Trevi.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato già pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 ottobre 2023

Il Magistrato estensore
f.to digitalmente
Antonino GERACI

Il Presidente
f.to digitalmente
Antonello COLOSIMO

Depositata il 2 novembre 2023

f.to digitalmente
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani